CAMERA DEI DEPUTATI N 3915

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LODIGIANI

Presentata il 10 luglio 1986

Obbligo all'installazione di segnalatori di gas

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'e noto, la rete di distribuzione del gas, sia negli impianti domestici che negli impianti di riscaldamento centralizzati, sta conoscendo una notevole diffusione La non corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza tecnicamente possibili ha causato talvolta incidenti gravi dovuti a disfunzioni delle apparecchiature, difetti di impianto o casualita impreviste In molti casi si sono verificate esplosioni di centrali termiche, di tubazioni in terra o di locali nei quali si sono verificate perdite di gas

Obiettare che nei casi in cui si sono verificati gli incidenti e stata constatata l'inosservanza di norme costruttive con condanna penale dei responsabili non appaga certamente chi ha perso la vita per colpa altrui

Come spesso si verifica, dapprima si realizzano gli impianti assicurando i cittadini della massima sicurezza, quando gli incidenti assumono rilevanza notevole coinvolgendo la opinione pubblica si corre ai ripari rendendo piu severe le norme esistenti e imponendo nuove apparecchiature per tutelare la sicurezza

Eppure in commercio esistono da molti anni segnalatori di gas Si tratta di strumenti di costo limitato (poche decine di migliaia di lire per le utenze domestiche, poco più per piccole centrali) che possono comandare una valvola per la chiusura automatica del gas quando la concentrazione di metano nell'ambiente supera lo 0,1 per cento (50 volte inferiore alla concentrazione di esplosivita)

In effetti gia il decreto del Presidente della Repubblica n 547 del 27 aprile

1955, titolo VIII, articolo 354, ne prescriveva l'impiego quando i vapori e i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo.

In Piemonte, ad esempio, tutte le centrali a gas con potenzialità superiore a 30.000 calorie vengono dotate di segnalatori.

Ma in altre regioni nessuna richiesta viene avanzata dai vigili del fuoco.

Negli impianti domestici (caldaie murali etc.) l'installazione è lasciata a totale discrezione dell'utente, per cui si può valutare che oggi in Italia solo l'1 per cento degli impianti sia dotato di segnalatore.

Il Centro studi e ricerche del Ministero dell'interno ritiene che per rendere obbligatoria l'utilizzazione dei segnalatori di gas dovrebbero esservi una norma di omologazione delle apparecchiature e una norma di verifica periodica della loro efficienza. Poiché tali norme non esistono, la questione è lasciata alla totale discrezione dei singoli comandi dei vigili del fuoco o più in generale dei singoli installatori.

Occorre invece stabilire – a fronte del ripetersi di incidenti anche gravi – norme più incisive, e occorre altresì dare inizio a una pubblica azione promozionale per la diffusione dei segnalatori di gas, per ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità, la cui validità non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

Il presente progetto di legge risponde allo scopo, con piccolissimi oneri per l'utenza, ampiamente compensati dai benefici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Tutte le nuove installazioni di impianti a gas, sia di utenze individuali sia condominiali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono essere dotate di segnalatori di gas.

2. Le aziende pubbliche erogatrici di gas, o i privati incaricati di tale pubblico servizio, non possono procedere all'allacciamento sulla rete di distribuzione se non previo accertamento dell'applicazione dei dispositivi previsti al comma 1.

3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti è punita con l'ammenda da lire 500 mila e lire 5 milioni a carico degli utenti, e da lire 3 milioni a 20 milioni a carico dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, norme per la omologazione dei segnalatori di gas.

ART. 3.

1. Il controllo periodico annuale dell'efficienza degli impianti è affidato alle aziende erogatrici di gas, o ai privati concessionari di tale pubblico servizio.

2. L'onere di tale prestazione è a carico dell'utente, secondo tariffe fissate annualmente dal comune sulla base del calcolo dei puri oneri documentati dagli enti di cui al comma 1.

ART. 4.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 si applicano a tutti gli impianti in esercizio.

ART. 5.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trasmettere ogni utile informazione ai comuni, affinché gli stessi promuovano una campagna di informazione preventiva verso l'utenza.